

Casi nn. 426 e 427 – Ambito di intervento del Difensore civico regionale nei confronti degli Enti locali non convenzionati – Comune di La Salle.

Un cittadino che aveva partecipato ad una gara per l'affidamento di un servizio professionale indetta dal Comune, classificandosi secondo, ha sottoposto all'attenzione del Difensore civico con messaggio di posta elettronica la legittimità dell'aggiudicazione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dell'aggiudicatario, dei quali aveva richiesto all'Amministrazione la verifica, senza ricevere risposta.

Avendo il cittadino, che si trovava all'estero, contattato telefonicamente questo Ufficio subito dopo l'inoltro del messaggio di cui sopra, allo stesso è stato comunicato che il Difensore civico non può intervenire nei confronti della citata Amministrazione a titolo di competenza istituzionale, non avendo il Comune stipulato alcuna convenzione con il Consiglio Valle per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale.

All'interessato, che ha chiesto chiarimenti al riguardo, sono state comunque fornite indicazioni di carattere generale in merito agli organi davanti ai quali impugnare i provvedimenti in materia di appalti pubblici e ai termini di proposizione dei ricorsi, significativamente mutati a seguito della recente entrata in vigore del Codice del processo amministrativo.

4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****Proposta di miglioramento in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Seguito.**

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente ed in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini Eurotax – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti

listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli ed in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accoglibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

Successivamente la citata Struttura ha comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava valutando, in considerazione del forte impegno finanziario che sarebbe conseguito a tale revisione, possibili soluzioni alternative all'intervento diretto dell'Amministrazione, quali, ad esempio, la stipula di contratti assicurativi.

Questo Ufficio ha quindi auspicato che, stante il tempo intercorso, la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore. I ragguagli da ultimo richiesti sono stati forniti nel corso del corrente anno. Di questi e della relativa replica si da comunque conto nella presente relazione in considerazione della rilevanza generale della situazione prospettata.

Proposta di miglioramento in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli utenti del trasporto ferroviario residenti in Valle d'Aosta.

A seguito della situazione denunciata da un cittadino, che aveva rappresentato di essere stato assoggettato dal vettore ferroviario al pagamento di un'ingente somma per la regolarizzazione di un viaggio effettuato su una tratta della direttrice Aosta-Torino con un treno sul quale non erano ammesse le agevolazioni tariffarie previste a favore dei residenti in Valle d'Aosta, questo Ufficio – verificato che l'utenza non era stata adeguatamente posta in condizione di conoscere che su alcuni treni raggruppati nella suddetta direttrice non era possibile avvalersi della carta *VdA Transports* – ha proposto al Servizio Trasporti di migliorare l'informazione a favore dei titolari del citato titolo di viaggio.

La proposta formulata è stata prontamente recepita dalla suddetta Struttura, che ha provveduto a redigere un avviso, successivamente esposto in stazione e nella propria sede nonché pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione Trasporti, diretto a chiarire che le agevolazioni tariffarie previste a favore dei possessori della carta *VdA Transports* sono valide esclusivamente per le percorrenze in ambito regionale e sulla direttrice fino a Torino sui treni regionali provenienti o destinati ad Aosta, con la precisazione che i viaggi effettuati su treni regionali provenienti o destinati ad altre località esterne alla Valle d'Aosta comportano il pagamento del biglietto per la tratta percorsa.

Proposta di miglioramento in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni nell'ambito dell'avvio al lavoro dei disabili.

Esaminando una questione sollevata da una persona iscritta nell'elenco dei disabili disoccupati di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che era stata avviata a selezione a copertura di un posto presso un Ente pubblico, il quale le aveva successivamente comunicato di non poterla assumere per essere emersa successivamente una causa ostativa alla costituzione del rapporto di lavoro, questo Ufficio ha avuto occasione di rilevare che i moduli predisposti per l'accettazione, da parte dell'interessato, dell'avvio nominativo al lavoro, contenenti anche il testo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, non erano del tutto sintonici con la normativa in materia di accesso all'impiego pubblico.

Il modello di autocertificazione predisposto dall'Amministrazione contemplava infatti soltanto la possibilità di dichiarare, alternativamente, il possesso dei necessari requisiti morali da parte di chi non aveva riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento, e il mancato possesso dei predetti requisiti da parte di chi tali condanne aveva riportato, mentre in realtà la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa in passato non produceva, di per sé, alcun effetto preclusivo per l'assunzione.

Evidenziato che siffatte dichiarazioni potevano essere potenzialmente produttive di gravi conseguenze ai fini dell'accesso al lavoro o della responsabilità penale del dichiarante che aveva patteggiato una pena, il Difensore civico ha quindi proposto alla Direzione Agenzia regionale del Lavoro, nel corso di un colloquio volto anche a chiarire la posizione dell'istante, di migliorare la modulistica elaborata per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato e per la successiva accettazione, o rinuncia, da parte degli iscritti, all'avvio al lavoro, tenendo specificamente conto della circostanza che, anteriormente alla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza "patteggiata" non era equiparata a sentenza di condanna ai fini della costituzione o della permanenza del rapporto di impiego pubblico.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede e orari di apertura al pubblico.

L'Ufficio del Difensore civico ha ricevuto il pubblico presso la propria sede il martedì, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento (come da variazioni intercorse a decorrere dal primo luglio 2008), garantendo comunque la massima disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, che sono stati concordati direttamente con gli interessati.

In attesa del programmato trasferimento di sede, che sconta peraltro alcuni ritardi, è stata come di consueto garantita ai disabili la possibilità di essere ascoltati in altro luogo, stante la presenza, nell'immobile in cui è ubicato l'Ufficio, di barriere architettoniche, che ne limitano l'accessibilità.

2. Lo staff.

La dotazione organica dell'Ufficio del Difensore civico è costituita, a far data dal primo ottobre 2008, da tre unità, di cui due coadiutori impiegati in compiti amministrativi e un funzionario che si occupa dell'esame dei reclami.

Il Difensore civico si è avvalso inoltre della collaborazione di due legali, cui sono stati rinnovati gli incarichi di consulenza precedentemente affidati, andati a scadenza il 31 dicembre 2009, per il periodo di undici mesi a far data dal 9 febbraio 2010.

Nonostante il corretto dimensionamento dell'organico, questo Ufficio ha incontrato difficoltà nel funzionamento a partire dal mese di giugno, a seguito dell'elezione ad una carica politica del citato funzionario, che, beneficiando per l'esercizio del mandato dei permessi normativamente previsti, esplica un orario lavorativo fortemente ridotto, con un'articolazione non sempre programmabile.

Per rendere un servizio adeguato all'utenza si rende quindi necessario, anche in considerazione del fatto che l'ambito di attività del Difensore civico regionale si è ulteriormente esteso nei confronti delle Amministrazioni locali e che gli apporti consuntivi utilizzabili – già ridotti rispetto al passato – sono destinati a contrarsi ancora per i vincoli di natura finanziaria imposti dalla normativa vigente, incrementare la dotazione

dell'Ufficio con l'assegnazione di un altro istruttore amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno⁷.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni dell'Ufficio sono complessivamente adeguate alle necessità del servizio, anche se lo sviluppo del programma informatico per la gestione dei procedimenti, che dovrebbe consentire in primo luogo di monitorare l'andamento delle pratiche e di rilevare importanti dati statistici, avviato sin dal 2007, non è ancora stato purtroppo completato.

Le risorse finanziarie previste nel capitolo del bilancio del Consiglio regionale destinato alle spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, a norma dell'articolo 18 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ammontanti, come per i precedenti tre anni, ad euro 270.000, sono state ampiamente sufficienti, risultando al termine dell'esercizio un risparmio di spesa superiore ad un quarto della somma stanziata.

4. Le attività complementari.

4.1. Rapporti istituzionali, relazioni esterne e comunicazione.

Come sempre, questo Difensore civico ha preso parte con regolarità alle riunioni del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome – Rete di rappresentanza della difesa civica nazionale.

Ciò non solo perché lo scambio di esperienze con i colleghi è di fondamentale importanza per un proficuo esercizio del mandato, ma anche perché nel 2010, caratterizzato, come si è detto meglio in altra parte della relazione, da grandi criticità per la difesa civica, si è ritenuto indispensabile assicurare sostegno all'organismo nella realizzazione delle iniziative da mettere in campo per sensibilizzare le Istituzioni in merito all'opportunità di ripensare la soppressione della figura del Difensore civico locale e alla necessità di creare le condizioni per assicurare la possibilità ai cittadini di rivolgersi al Difensore civico in vigenza dell'attuale normativa.

L'attività effettuata al riguardo non è malauguratamente approdata sinora a risultati concreti.

Anche in questa prospettiva è stata degna di rilievo, d'altra parte, la sottoscrizione, da parte del Coordinamento, del Protocollo di Intesa con l'Università di Padova illustrato nel primo

⁷ Pare opportuno precisare al riguardo che, all'inizio dell'anno successivo a quello oggetto della presente relazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sempre attento alle esigenze manifestate dal Difensore civico, ha provveduto ad aumentare la dotazione organica di questo Ufficio, presso cui presta la propria attività lavorativa a tempo pieno dal 14 febbraio 2011 un altro istruttore amministrativo.

capitolo, effettuata con l'evidente fine di consolidare e diffondere la cultura della difesa civica nel nostro Paese.

Essendo intervenuta la cessazione anticipata del mandato del Coordinatore per non essere il medesimo stato rieletto a Difensore civico regionale, il Difensore civico della Valle d'Aosta è stato invitato a presentare l'esperienza della mediazione amministrativa, anche in rappresentanza della Rete, in un importante Convegno organizzato da *MediazioneCivica.it*, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman (E.O.I.) e del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, tenutosi a Palermo il 24 settembre 2010 sul tema *Il ruolo della mediazione nell'ordinamento giuridico italiano : esperienze a confronto*.

Analogamente il Difensore civico ha relazionato, in una logica di condivisione con l'associazionismo locale dei temi propri della difesa civica e di diffusione nella popolazione della conoscenza dell'Istituto, in un Convegno organizzato ad Aosta il 15 maggio 2010 dall'*Association Valdôtaine des Consommateurs et Usagers*, avente ad oggetto *La tutela del cittadino consumatore ed utente nelle sue molteplici forme*.

Con lo stesso scopo di dare visibilità all'Istituto per farne comprendere il ruolo ed il tipo di servizio offerto, sono stati intrattenuti profittevoli rapporti con gli organi di informazione – il cui apporto è irrinunciabile anche per promuovere l'immagine della difesa civica – cui sono state rilasciate interviste anche su argomenti specifici.

Ai media è stato in particolare presentato il progetto rivolto alle Scuole con finalità divulgative ma anche formative, volte a contribuire ad alimentare negli studenti valdostani tanto la coscienza civica, intesa come consapevolezza dei propri diritti e doveri rispetto alla comunità, quanto a sviluppare la necessaria fiducia nelle istituzioni, riproposto anche per l'anno scolastico 2010/2011, in considerazione del gradimento incontrato nell'anno passato, in cui si sono tenuti incontri con sei classi di due Istituti scolastici superiori valdostani.

Ritornando, per concludere, alla collaborazione ed al confronto tra colleghi, merita evidenziare l'utilità ritratta, anche in termini di condivisione di buone prassi, dal VII° Seminario regionale della Rete europea dei Difensori civici tenutosi ad Innsbruck dal 7 al 9 novembre 2010, dei cui contenuti più rilevanti si è già detto innanzi, e si rinvia, per il resto, all'elenco delle attività complementari di cui all'allegato 7.

4.2. Le altre attività.

L'Ufficio del Difensore civico ha partecipato alle riunioni dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta, documento che si propone di favorire dialogo e cooperazione tra Gestione penitenziaria e Servizi sociali, sanitari, educativi e di promozione del lavoro operanti sul

territorio regionale, al fine di migliorare le condizioni di vita dei detenuti della Casa circondariale di Brissogne.

L'Osservatorio si è dimostrato una volta di più un utile strumento, in assenza in Regione di un'Autorità di garanzia preposta alla tutela dei diritti dei detenuti, a favore dei ristretti, essendosi tra l'altro appreso, nel corso della prima delle riunioni annuali, che il Regolamento interno della struttura, la cui emanazione era stata in passato promossa e sollecitata, in seno all'Osservatorio stesso, da questo Ufficio, è stato finalmente adottato.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2010 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il numero complessivo dei casi trattati dal Difensore civico regionale non ha subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente: se è vero, infatti, che esso è aumentato, si deve d'altra parte tenere conto che l'incremento è stato determinato dalla casuale presentazione di alcune istanze da parte di una pluralità di soggetti.

Sembra pertanto trovare conferma la tendenza alla stabilizzazione registrata l'anno scorso.

L'estensione dell'ambito di intervento a parecchi Enti locali intervenuta durante l'anno non ha pertanto prodotto effetti quantitativi di rilievo.

Occorrerà, quindi, continuare nell'opera di promozione della conoscenza dell'Istituto da parte della popolazione, ricorrendo eventualmente anche alla collaborazione delle Amministrazioni interessate.

La scelta del convenzionamento con il Consiglio Valle per avvalersi del Difensore civico regionale resta comunque significativa in linea di principio, perché testimonia l'accresciuta fiducia delle Autonomie locali valdostane nella capacità di questo Ufficio di sostenerle nell'impegno a garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità.

Gli Enti locali convenzionati a fine 2010 sono 62 ed altri hanno avviato le procedure necessarie per perfezionare la convenzione. La garanzia per i cittadini di tutela a livello locale, che, a seguito della soppressione del Difensore civico comunale disposta con Legge Finanziaria dello Stato 2010, in gran parte nel territorio nazionale può apparire ormai un'illusione, non è lontana dal divenire in Valle d'Aosta realtà.

Sarà perciò quanto mai opportuno cercare di sensibilizzare ulteriormente i restanti Enti locali sull'idoneità dell'Istituto a garantire la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini ed a favorire il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, affinché tutti i valdostani possano in eguale misura avvalersi del servizio di difesa.

L'operatività dell'Ufficio potrebbe essere estesa anche sotto altro profilo, sulla falsariga di quanto previsto dalle leggi regionali di ultima generazione, che, adeguando l'ambito di intervento della difesa civica al contesto ordinamentale ed organizzativo, caratterizzato sempre più dall'affidamento a soggetti privati di attività sostanzialmente amministrative, hanno assoggettato alla competenza del Difensore civico tutti i gestori di servizi pubblici regionali.

Le considerazioni sinora svolte hanno valore nella misura in cui il Difensore civico sia effettivamente capace di adempiere alla sua missione, ovvero di proteggere adeguatamente i cittadini e di contribuire nello stesso tempo al miglioramento dell'azione amministrativa.

In questa prospettiva, la relazione documenta il ruolo in concreto esercitato da questo Ufficio di difesa civica, nei termini che di seguito vengono riassunti.

In alcuni casi, i cittadini hanno chiesto consigli per risolvere direttamente i loro problemi con l'Amministrazione, senza dover ricorrere alla mediazione dell'Ufficio.

In molti casi, poi, i cittadini si sono rivolti al Difensore civico per ottenere non tanto un intervento quanto piuttosto chiarimenti esaurienti riguardo ad attività esplicate o a comportamenti assunti dalle Amministrazioni, ricevendo rassicurazioni in ordine alla loro rispondenza a canoni di buona amministrazione.

Diversamente, l'Ufficio ha esercitato la propria funzione di tutela in senso stretto, a fronte della quale le Amministrazioni hanno mostrato generalmente di essere disponibili a risolvere le questioni sottoposte loro dal Difensore civico e ad adeguarsi alle osservazioni da questi formulate, in particolare fornendo risposte a domande rimaste insoddisfatte, abbreviando i tempi del procedimento, correggendo nel corso dell'istruttoria procedimentale errori commessi, ridefinendo l'interesse pubblico da soddisfare, fornendo esauriente spiegazione per atti scarsamente motivati, rivedendo gli atti assunti affetti da vizi e rimediando a comportamenti non corretti.

Mediante l'esercizio delle funzioni di intervento del Difensore civico sono stati raggiunti risultati che trascendono la vicenda specifica, e ciò non soltanto perché la soluzione del singolo caso si riflette potenzialmente sulla posizione dei portatori di interessi analoghi a quelli dell'istante, ma anche perché ai rilievi critici si sono talora accompagnate raccomandazioni di carattere generale, normalmente recepite dalle Amministrazioni, anche attraverso l'introduzione di buone prassi.

Il seguito dato dalle Amministrazioni alle raccomandazioni ed alle proposte di miglioramento avanzate separatamente in sporadici casi non è ancora noto.

Anche per questa ragione concludo, come di consueto, con l'auspicio che la relazione possa costituire un'occasione di confronto e di stimolo ad aumentare la qualità dell'azione amministrativa, contribuendo, in definitiva, a facilitare i rapporti tra Cittadino ed Amministrazioni degli Enti cui è destinata.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.	93
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	103
ALLEGATO 3 – Proposta di legge istitutiva del Difensore civico nazionale.	112
ALLEGATO 4 – Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Padova ed il Coordinamento nazionale dei Difensori civici.	124
ALLEGATO 5 – Elenco dei Comuni convenzionati.	132
ALLEGATO 6 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.	135
ALLEGATO 7 – Elenco attività complementari.	136
ALLEGATO 8 – Regione autonoma Valle d'Aosta.	140
ALLEGATO 9 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	154
ALLEGATO 10 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.	155
ALLEGATO 11 – Comuni convenzionati.	157
1 – Comune di Allein.	157
2 – Comune di Aosta.	157
3 – Comune di Arvier.	160
4 – Comune di Avise.	160
5 – Comune di Aymavilles.	160
6 – Comune di Bard.	161
7 – Comune di Brissogne.	161
8 – Comune di Brusson.	162
9 – Comune di Chamois.	162
10 – Comune di Champdepraz.	162
11 – Comune di Charvensod.	162
12 – Comune di Châtillon.	163
13 – Comune di Cogne.	163
14 – Comune di Doues.	163
15 – Comune di Étroubles.	163
16 – Comune di Fénis.	163
17 – Comune di Fontainemore.	164
18 – Comune di Gaby.	164
19 – Comune di Gignod.	164
20 – Comune di Gressan.	164
21 – Comune di Gressoney-Saint-Jean.	164
22 – Comune di Hône.	165
23 – Comune di Introd.	165
24 – Comune di Issime.	165
25 – Comune di Issogne.	165
26 – Comune di Jovençon.	166
27 – Comune di La Thuile.	166

28 – Comune di Lillianes	166
29 – Comune di Montjovet.....	166
30 – Comune di Nus.....	167
31 – Comune di Perloz	167
32 – Comune di Pollein	167
33 – Comune di Pont-Saint-Martin	167
34 – Comune di Pontboset.....	168
35 – Comune di Pontey	168
36 – Comune di Pré-Saint-Didier	168
37 – Comune di Quart	168
38 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	169
39 – Comune di Roisan	169
40 – Comune di Saint-Christophe	169
41 – Comune di Saint-Denis	170
42 – Comune di Saint-Marcel	170
43 – Comune di Saint-Nicolas.....	171
44 – Comune di Saint-Oyen	171
45 – Comune di Saint-Pierre	171
46 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	171
47 – Comune di Sarre.....	171
48 – Comune di Torgnon.....	172
49 – Comune di Valgrisenche	172
50 – Comune di Valpelline.....	172
51 – Comune di Valsavarenche.....	172
52 – Comune di Valtournenche	172
53 – Comune di Verrayes.....	173
54 – Comune di Verrès.....	173
55 – Comune di Villeneuve.....	173
ALLEGATO 12 – Comunità montane convenzionate.	174
1 – Comunità montana Éviançon	174
2 – Comunità montana Grand Combin.....	174
3 – Comunità montana Grand Paradis.....	174
4 – Comunità montana Mont Emilius	174
5 – Comunità montana Monte Cervino	175
6 – Comunità montana Valdigne – Mont Blanc.....	175
7 – Comunità montana Walser – Alta Valle del Lys.....	175
ALLEGATO 13 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	176
ALLEGATO 14 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	179
ALLEGATO 15 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	180
ALLEGATO 16 – Questioni tra privati.	184

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell'azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
 - b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
 - c) età superiore a quarant'anni;
 - d) non aver riportato condanne penali;
 - e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
 - f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

- b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.